

Avvocato Stefano Scimeca

Via Nicolò Turrisi n. 59 CAP 90138
Palermo Tel. 091 7471728 – Fax 091 9865127
e-mail: avvocatoscimeca@gmail.com
PEC stefano.scimeca@legalmail.it

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA REGIONE SICILIANA

SEDE DI PALERMO – SEZ. I

SUNTO RICORSO

iscritto al n. 2501/2018 R.G.

La **CERF S.C.A.R.L.**, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore* Prof. Cesare Piacentino, con sede in Palermo via D. Almeyda n. 5/A (C.F. 97119790820) con la rappresentanza e difesa dell'Avvocato Stefano Scimeca (C.F.: SCMSFN69C23F839G; Fax: 0919865127; PEC: stefano.scimeca@legalmail.it) presso il cui studio sito in Palermo, via Nicolò Turrisi n. 59 è elettivamente domiciliata, ed al quale Avv. Stefano Scimeca vanno effettuati i relativi avvisi e comunicazioni a mezzo posta elettronica certificata ovvero a mezzo telefax ai contatti come sopra specificati, iscriveva **ricorso al T.A.R. Sicilia**, Sede di Palermo, Sez. I, al n. **2501/2018 R.G.**

CONTRO

L'ASSESSORATO REGIONALE DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE in persona dell'Assessore *pro tempore* con sede in Palermo viale Regione Siciliana n. 33 C.F. 80012000826

e nei confronti di

AGRI CONSULTING di Giovanni Di Cristina & C. s.n.c. in persona del legale rappresentante *pro tempore* con sede in Palermo via Pasquale Calvi n. 2/H C.F. 05660040824, p.e.c. agricosultingsnc@pec.it, con cui chiedeva l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,

- della Nota prot. 65636/2018 del 20/09/18, notificata in data 20 novembre 2018, del Dirigente Generale del Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione Professionale – Servizio I – Programmazione degli interventi in materia di formazione professionale e formazione permanente continua con la quale veniva comunicato che in riferimento alla proposta formativa identificata CS1093-ED4913

Avvocato Stefano Scimeca

Via Nicolò Turrisi n. 59 CAP 90138
Palermo Tel. 091 7471728 – Fax 091 9865127
e-mail: avvocatoscimeca@gmail.com
PEC stefano.scimeca@legalmail.it

“Assistente all'autonomia ed alla comunicazione dei disabili” presentata da CERF S.C.A. r.l. , in esito al procedimento istruttorio, la richiesta della riserva di € 138.346,00, inoltrata in data 11/06/18 ore 15:02:47 non era confermata in quanto *“Non sono state caricate a sistema le istanze di preiscrizione degli allievi ma solo le ultime due pagine.”*; nonché

- della Nota Prot. 87495 del 20/11/18 notificata in pari data e avente ad oggetto: Avviso pubblico n. 2/2018 – Trasmissione nota prot. n. 65636/2018 – ED4913 della Direzione Generale del Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione Professionale – Servizio I – Programmazione degli interventi in materia di formazione professionale e formazione permanente continua;

fondando le proprie domande sui seguenti

MOTIVI

- 1) **Violazione dell'art. 9.3 punto 2 dell'Avviso 2/18 in combinato disposto con l'art. 11 bis L.R. 10/91 e art. 6, comma 1, lett. b), della legge n. 241 del 1990. Eccesso di potere per violazione del giusto procedimento e sviamento nonché sotto vari profili.**

In data 11/06/18 ore 15:02:47 la ricorrente presentava domanda di partecipazione mediante piattaforma telematica al Bando di selezione relativo al Catalogo regionale dell'offerta formativa di cui all'Avviso 2/18, inviando telematicamente la documentazione per la preiscrizione al percorso formativo “Assistente all'autonomia ed alla comunicazione dei disabili” (CS1093-ED4913).

Con Nota prot. 46047 del 09/07/2018, il Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione Professionale – Servizio I Programmazione degli interventi in materia di formazione professionale e formazione permanente continua comunicava che la richiesta di riserva di euro 138.346,00, inoltrata dalla ricorrente, era NON CONFERMATA poiché non era stato caricato per i Sigg. Pedone, Palmieri, Musso, Scianna, Sorci, Martorana, Visconti, Di Salvo, Drago, Barranco, Bruno, Contrò, Di Natale, Ferrante, Guida, regolarmente sottoscritto e successivamente scansionato, l'allegato 2 – domanda di preiscrizione.

A questa nota prot. 46047 del 09 luglio 2018, la ricorrente replicava in data 18 luglio 2018, inviando al Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione Professionale –

Avvocato Stefano Scimeca

Via Nicolò Turrisi n. 59 CAP 90138
Palermo Tel. 091 7471728 – Fax 091 9865127
e-mail: avvocatoscimeca@gmail.com
PEC stefano.scimeca@legalmail.it

Servizio I Programmazione degli interventi in materia di formazione professionale e formazione permanente continua, osservazioni ex art 11 bis L.R. 10/91 e produceva, avvalendosi del c.d. “soccorso istruttorio”, l'intera documentazione relativa ai sig.ri suindicati. Si precisava che *“per mero errore materiale, delle domande di pre-iscrizione sono state caricate esclusivamente le ultime due pagine dove si evincono data e firma, circostanza questa che conferma l'errore scusabile”* e, per l'effetto, si chiedeva di integrare la documentazione anche a tutela dei diritti dei Signori Pedone, Palmieri, Musso, Scianna, Sorci, Martorana, Visconti, Di Salvo, Drago, Barranco, Bruno, Contrò, Di Natale, Ferrante, Guida, poiché, in assenza di tali integrazioni, sarebbe stata preclusa la partecipazione degli stessi al percorso formativo prescelto di Assistente all'autonomia ed alla comunicazione dei disabili con evidente violazione del diritto, costituzionalmente garantito, allo studio.

Ulteriormente, posto che il mero errore materiale di natura scusabile non può precludere l'ammissione alla riserva di risorse, ove le tempistiche di pre-iscrizione vengano in ogni caso dimostrate, si allegava sia la domanda di pre-iscrizione sia l'autocertificazione con la quale i sig.ri Pedone, Palmieri, Musso, Scianna, Sorci, Martorana, Visconti, Di Salvo, Drago, Barranco, Bruno, Contrò, Di Natale, Ferrante, Guida dichiaravano di avere sottoscritto la domanda di pre-iscrizione al percorso formativo Assistente all'autonomia ed alla comunicazione dei disabili giorno 11 giugno 2018 alle ore 15:02:47.

A seguito del soccorso istruttorio, con Provvedimento denominato “Esiti istruttori al 06_09_2018 Avviso 2/18 Catalogo Regionale dell'Offerta Formativa” del 6/9/18, pubblicato il 7/9/18 (doc. 5), **non notificato**, l'Assessorato alla Istruzione e Formazione Professionale **confermava** la riserva per l'importo di euro 138.346,00. Venivano dunque espletati correttamente tutti gli oneri e incombenze derivanti dall'ammissione al finanziamento e, con D.D.G. 5953 del 31 ottobre 2018, veniva emesso: *“Decreto di concessione di contributo, con relativo impegno contabile, a favore dell'ente CERF S.C.A.R.L., C.F. 97119790828 con sede in via D. Almeyda n. 5/A, 90141 Palermo (PA) per la realizzazione del corso CS1093 – ED4913, Sezione “A”, dal titolo “Assistente all'autonomia ed alla comunicazione dei disabili” con relativo impegno di spesa a valere sulle risorse dell'avviso pubblico n. 2/2018 di “Costituzione del Catalogo Regionale*

Avvocato Stefano Scimeca

Via Nicolò Turrisi n. 59 CAP 90138
Palermo Tel. 091 7471728 – Fax 091 9865127
e-mail: avvocatoscimeca@gmail.com
PEC stefano.scimeca@legalmail.it

dell'offerta formativa per la realizzazione di percorsi formativi di qualificazione mirati al rafforzamento dell'occupabilità in Sicilia”.

In data 20/11/18 veniva trasmessa a mezzo pec, comunicazione prot. n. 87495 del 20/11/2018 con cui il Dirigente Generale del suddetto Dipartimento trasmetteva con effetto la notifica relativa alla nota prot. n. 65636 del 20.09.2018 “*non trasmessa a suo tempo a causa di errori in fase di procedura informatica*”.

In relazione alla conclusione del procedimento di cui alla nota prot. 65636 del 20/9/2018, veniva comunicata la “**non conferma della richiesta riserva di € 138.346,00 poiché non sono state caricate a sistema le istanze di preiscrizione degli allievi ma solo le ultime due pagine**”. Con la medesima nota si comunicava altresì che l'elenco degli esiti istruttori pubblicato il 07/09/2018 sul sito dipartimentale – riportava, erroneamente, la dicitura “CONFERMATA”.

L'Assessorato alla Formazione, ritenendo di escludere dal finanziamento la ricorrente anche a seguito del cd. Soccorso istruttorio, violava il giusto procedimento, in quanto, per consolidata giurisprudenza, “*l'incompletezza della domanda, lungi dal consentire l'adozione di un provvedimento finale di non ammissione al finanziamento richiesto, costituisce, piuttosto, il presupposto per l'esercizio del dovere di soccorso istruttorio ai sensi della disposizione generale di cui all'art. 6, comma 1, lett. b), della legge n. 241 del 1990*” (T.a.r. Sardegna, sez. I, 24 settembre 2015, n. 1045, 22 dicembre 2015 n. 1239).

Ulteriormente, “*anche se non è previsto un obbligo assoluto e incondizionato in tal senso, dovendo comunque essere rispettati alcuni limiti, quali quello della par condicio (che ne esclude l'utilizzazione suppletiva nel caso dell'inosservanza di adempimenti procedurali significativi) ed il c.d. limite degli elementi essenziali (nel senso che la regolarizzazione non può essere riferita agli elementi essenziali della domanda), detta norma va necessariamente applicata dall'Amministrazione qualora gli atti tempestivamente prodotti contribuiscano a fornire ragionevoli indizi circa il possesso del requisito di partecipazione ad una procedura come quella che occupa non espressamente documentato, come nel caso di specie*” (Cons. St., V, 5 dicembre 2012, n. 6248).

Ebbene, nel caso di specie appariva evidente il rispetto di tali limiti, in quanto la domanda presentava al più irregolarità non gravi e sanabili.

Avvocato Stefano Scimeca

Via Nicolò Turrisi n. 59 CAP 90138
Palermo Tel. 091 7471728 – Fax 091 9865127
e-mail: avvocatoscimeca@gmail.com
PEC stefano.scimeca@legalmail.it

2) Violazione dell'art. 9.2 punto 3 dell'Avviso 2/2018. Eccesso di potere Violazione del principio di leale collaborazione, di proporzionalità e di partecipazione

Nel ricorso si rilevava che l'esclusione dalla procedura a fronte della commissione di un mero errore materiale nel caricamento dei documenti determinasse una violazione dei principi di leale collaborazione, di proporzionalità e di partecipazione, in quanto, se il contenuto di un documento non soddisfa appieno le necessità istruttorie, l'Amministrazione deve limitarsi a chiedere gli opportuni chiarimenti ed integrazioni (in tal senso, si veda Tar Cagliari, Sent. n. 1239/2015).

3) Violazione dell'art. 1 Della L. 241/90. Violazione del principio eurounitario della tutela dell'affidamento.

Posto che, a seguito delle Osservazioni inviate all'Assessorato ed espletati correttamente e regolarmente tutti gli oneri e le incombenze derivanti dall'ammissione al finanziamento, con D.D.G. 5953 del 31 ottobre 2018, veniva emesso dallo stesso Dirigente Generale del Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione Professionale – Servizio I – Programmazione degli interventi in materia di formazione professionale e formazione permanente continua decreto di **concessione** di contributo, sorgeva in capo alla ricorrente un legittimo affidamento all'ottenimento del finanziamento per l'avvio del corso.

Sussistevano, infatti, nel caso di specie, tanto l'elemento oggettivo (sussistenza del bene della vita consistente nel diritto a partecipare alla procedura per l'ottenimento del finanziamento), quanto l'elemento soggettivo (utilità derivante dalla convinzione di avere titolo a ricevere il finanziamento in buona fede).

Alla luce delle superiori domande, il ricorrente formulava domanda di risarcimento del danno.

Invero, argomentava che la colpa della Pubblica Amministrazione fosse evincibile già dalla Nota Prot. 87495 del 20/11/18 avente ad oggetto: Avviso pubblico n. 2/2018 – Trasmissione nota prot. n. 65636/2018 – ED4913, comunicata in pari data, della Direzione Generale del Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione Professionale – Servizio I – Programmazione degli interventi in materia di formazione professionale e formazione permanente continua.

Avvocato Stefano Scimeca

Via Nicolò Turrisi n. 59 CAP 90138
Palermo Tel. 091 7471728 – Fax 091 9865127
e-mail: avvocatoscimeca@gmail.com
PEC stefano.scimeca@legalmail.it

In detta Nota l'Amministrazione resistente ammette che la somma di euro 138.346,00 è non confermata nella nota impugnata, tuttavia è stata “non trasmessa a suo tempo a causa di errori in fasi di procedura informatica automatizzata”. Era palese, infatti, la colpa dell'Assessorato che non giustificava le ragioni per cui, a seguito delle Osservazioni del 18/7/18, pur avendo ammesso la ricorrente al finanziamento poi non lo confermava.

La pretesa risarcitoria, parametrata ai costi per la predisposizione e l'acquisto degli strumenti necessari, veniva quantificata in euro 20.000,00 (o a quell'altra diversa somma da accertarsi in corso di causa, di cui euro 5.000,00 per danno emergente ed euro 15.000,00 per lucro cessante).

Unitamente al ricorso veniva proposta istanza cautelare di sospensione.

Con detta istanza di sospensione:

- con riferimento al *fumus boni iuris*, si richiamava quanto detto nei motivi di impugnazione;
- con riferimento al *periculum in mora*, si precisava che la ricorrente, se il giudizio di merito fosse proseguito, all'esito dello stesso non avrebbe potuto usufruire di detto finanziamento essendo stato tutto integralmente distribuito alle altre imprese.

Si sottolineava, inoltre, che nel bilanciamento dei contrapposti interessi, avrebbe dovuto prevalere l'interesse pubblico all'affidabilità delle domande presentate dai partecipanti alla gara: interesse pubblico fondato direttamente sul principio costituzionale di buon andamento di cui all'art. 97 della Costituzione.

E, ancora, in via subordinata, si chiedeva l'accantonamento delle somme relative al finanziamento richiesto dalla ricorrente per un importo pari a euro 79.796,00.

Il ricorso, infine, concludeva chiedendo che codesto Ecc.mo Tribunale volesse, previo accoglimento dell'istanza cautelare, disporre l'annullamento degli atti impugnati e, in caso di mancato accoglimento della domanda di annullamento, condannare l'Amministrazione al risarcimento dei danni, come quantificati nel ricorso. Con ogni conseguenza, anche in ordine alle spese e al contributo unificato, che si dichiarava versato nella somma di euro 650,00.

Avvocato Stefano Scimeca

Via Nicolò Turrisi n. 59 CAP 90138
Palermo Tel. 091 7471728 – Fax 091 9865127
e-mail: avvocatoscimeca@gmail.com
PEC stefano.scimeca@legalmail.it

Nel corso del giudizio così instaurato, si costituivano Regione Siciliana - Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria *ex lege* in Palermo, via Valerio Villareale, 6 (resistente); Agriconsulting di Giovanni di Cristina & C S.n.c. non costituito in giudizio (controinteressato).

In data 16 ottobre 2019, l'Abogado Marcello Rossi – che inizialmente era stato incaricato congiuntamente con l'Avv. Stefano Scimeca della rappresentanza e difesa della CERF S.c.a.r.l. - faceva pervenire la rinuncia al proprio mandato.

Ricevute le difese di parte resistente e del controinteressato, con Ordinanza n. 172/2020 pubblicata il 20/01/2020, il Tar Sicilia, Sez. I – rilevato che il ricorso era stato notificato solo ad alcuni controinteressati e che, in caso di accoglimento del gravame, la decisione avrebbe potuto incidere anche sulle posizioni di altri soggetti non intimati - disponeva che il contraddittorio fosse integrato per pubblici proclami, onerando a tal fine parte ricorrente di “*provvedere alla integrazione del contraddittorio nei termini e modalità che seguono:*

- *la parte ricorrente viene fin d'ora autorizzata e procedere all'integrazione del contraddittorio anche mediante notifica per pubblici proclami del ricorso in esame,*
- *ai sensi dell'art. 52, comma 2, cod. proc. amm., che richiama l'art. 151 c.p.c. (notificazione con i mezzi ritenuti più idonei, “compresi quelli per via telematica o fax”), detta notifica potrà avvenire, su istanza di parte, mediante pubblicazione, sul sito web ufficiale dell'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione professionale che ha emanato l'impugnato provvedimento, e nel termine di 30 giorni dalla comunicazione o notificazione della presente ordinanza, di un apposito avviso contenente: a) copia della presente ordinanza e di un sunto del presente ricorso; b) indicazione nominativa di tutti i soggetti inclusi nella graduatoria di che trattasi in posizione utile o non utile; c) indicazione dello stato attuale del procedimento e del sito web della Giustizia amministrativa (www.giustizia-amministrativa.it) su cui potere individuare ogni altra indicazione utile;*
- *la prova dell'avvenuta notifica, nei modi e nei termini di cui sopra, dovrà essere depositata dalla parte ricorrente presso la segreteria sezionale nel successivo termine di giorni 10;*
- *l'Assessorato, appena ricevuta la richiesta di parte, vi dovrà immediatamente provvedere, avendo cura di inserire l'apposito avviso nella home page istituzionale, che non dovrà essere rimosso, insieme a tutta la documentazione ivi inserita, sino alla pubblicazione della sentenza di primo grado”.*

Avvocato Stefano Scimeca

Via Nicolò Turrisi n. 59 CAP 90138
Palermo Tel. 091 7471728 – Fax 091 9865127
e-mail: avvocatoscimeca@gmail.com
PEC stefano.scimeca@legalmail.it

Tale ordinanza n. 172/2020 del Tar Sicilia, Sez. I, pubblicata il 20/01/2020, era, tuttavia, affetta da un errore materiale, in quanto veniva inavvertitamente indicato nell'epigrafe quale ulteriore patrocinante, in difesa della ricorrente, l'Abogado Marcello Rossi.

Chiesta la correzione con domanda depositata in data 21/01/2020 da Cerf S.C.A.R.L., in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore* Prof. Cesare Piacentino, rappresentata e difesa dall'Avvocato Stefano Scimeca, via Nicolò Turrisi n. 59 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, lo stesso Tar Sicilia, Sez. I, successivamente, con Ordinanza n. 404/20 pubblicata il 17/02/2020, disponeva la correzione dell'ordinanza n.172 pubblicata il 20/01/2020 e, per l'effetto, ordinava l'espunzione, nell'epigrafe dell'ordinanza n. 172/2020, del nominativo dell'Abogado Marcello Rossi in quanto lo stesso aveva già comunicato la rinuncia al mandato in data 16 ottobre 2019.

Si confermavano, pertanto, con la soprarichiamata Ordinanza n. 404/20, le modalità di integrazione del contraddittorio precedentemente disposte e si rinnovava il termine di 30 giorni entro cui il ricorrente veniva onerato di darvi seguito, a far data dal 17/02/2020.

Palermo, li 04.03.2020

Avv. Stefano Scimeca